



Decreto Dirigenziale n. 325 del 05/05/2017

Direzione Generale 6 - Ambiente, Difesa del Suolo e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Linee guida di cui all ' art. 26 della Legge n. 689\1981 - rateizzazione sanzioni previste in materia di acque dal D.lgs. n. 152\2006 e di cui ai criteri generali per l'applicazione della misura delle sanzioni di cui alla DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011 e di cui al D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72 del 21 Novembre 2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981 l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
- A tal fine con riferimento alle sanzioni previste in materia di acque dal D.lgs. n. 152\2006 e di cui ai criteri generali per l'applicazione della misura delle sanzioni di cui alla DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011 e di cui al D.D. n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 21 Novembre 2011, occorre definire i criteri per l'applicazione dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981;

RITENUTO

- opportuno e necessario approvare alcuni criteri utili per l'applicazione di cui all'art. 26 della Legge n. 689 del 1981;

VISTI

- L'art. 26 della Legge n. 689 del 1981;
- Il D.lgs. n. 152\2006;
- La DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011 e il D.D. n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 21 Novembre 2011;
- la nota del Direttore generale prot. n. 0785135 del 17.11.2015;
- gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario regionale Dott. M. Mazzella titolare di p.o. e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- Di stabilire i seguenti criteri per l'applicazione di quanto prevede l'art. 26 della Legge n. 689 del 1981 in merito alle sanzioni di cui alla DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011 e di cui al D.D. n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 21 Novembre 2011 :
1. l'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato, trasgressore, o obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, puntualmente documentate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La richiesta di rateizzazione è presentata : a) a seguito di ordinanza ingiunzione e sull'ammontare previsto; b) prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in tal caso il trasgressore, o l'obbligato in solido, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, o anche in sede di audizione, il pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 della sanzione pecuniaria che sarà determinata con l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione. Nel caso di cui alla precedente lett. b) la Regione valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dispone la rateizzazione con l'ordinanza ingiunzione.
 2. La rateazione non è ammessa qualora da parte del trasgressore, o del soggetto richiedente, esistano morosità nei confronti dell'Amministrazione relative a precedenti rateazioni. Alle rateazioni concesse dovranno aggiungersi gli interessi nella misura legale vigente.
 3. Non è ammessa la rateazione di sanzioni che prevedono un pagamento per importo non superiore, spese di procedimento escluse, a 200,00 Euro (duecento/00). In ogni caso ciascuna rata non può

essere inferiore a euro 15,49. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare. L'Ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare il pagamento del residuo ammontare della sanzione entro 30 giorni in un'unica soluzione, e in caso di mancato riscontro provvederà alla successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto.

4. E' onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche disagiate si tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza secondo il seguente prospetto:

Somma da Esigere	Numero di rate massime con ISEE fino a € 15.000,00	Numero di rate massime con ISEE fino a € 30.000,00
Fino a € 200,00	non rateizzabile	non rateizzabile
Da € 201,00 ad € 5.000,00	12 rate mensili	8 rate mensili
Da € 5.001,00 ad € 9.000,00	24 rate mensili	18 rate mensili
Da € 9.001,00	30 rate mensili	24 rate mensili

5. Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto delle condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata. Per gli enti locali occorre dimostrare la condizione di "ente locale strutturalmente deficitario" di cui all'art. 242 del TUEL o di ente locale in stato di dissesto di cui all'art. 246 del TUEL, sottoposti ai controlli della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a norma dell'articolo 155, comma 2, del TUEL. In tutti i casi di cui al presente punto 5 sarà possibile una richiesta di rateizzo non superiore a 12 rate mensili.
6. L'accoglimento o il diniego della domanda, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione, verrà comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC ai sensi dell'art.48 del CAD (D.Lgs n. 82/2005) e della nota del Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) n. 149353 del 28 agosto 2014, che a tal fine ha confermato la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di inviare multe, verbali e ordinanze-ingiunzione alle imprese ed ai professionisti via posta elettronica certificata (PEC), in quanto modalità comunicativa con valore legale. A tal fine la PEC del trasgressore va individuata preventivamente tramite il sito www.inipec.gov.it relativamente a imprese e professionisti e tramite il sito ww.indicepa.gov.it, relativamente alla P.A., in attuazione del CAD.
7. Le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella prima rata. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 52.05.09, alle UOD 52.05.14, 52.05.15, 52.05.16, 52.05.17, 52.05.18, alla UOD 40-03-05 BURC per la pubblicazione.

Dott. M. Palmieri